



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

N° PAP-01225-2016

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 08/06/2016 al 23/06/2016

L'incaricato della pubblicazione
FILOMENA PAPARO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 190 del 1 giugno 2016

OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, non definite con rilascio di provvedimento formale. Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30 aprile 2016.

L'anno D u e m i l a s e d i c i il giorno 1 del mese di giugno alle ore 13.15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .

Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di Sindaco
e sono presenti gli Assessori signori:

| | | |
|--------|-------------------------------|--------------|
| Sig. | Giorgio ZINNO | Sindaco |
| Dr. | Giovanni MARINO | Vice Sindaco |
| Sig.ra | Rosaria Anita Lina Elisa SALA | Assessore |
| Sig. | Pietro DE MARTINO | Assessore |
| Dr. | Ciro SARNO | Assessore |
| Sig.ra | Manuela CHIANESE | Assessore |
| Avv. | Annarita D'ARIENZO | Assessore |
| Dr. | Michele CARBONE | Assessore |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| Si | |
| Si | |
| | Si |
| Si | |
| | Si |
| Si | |
| Si | |
| Si | |

Partecipa il Segretario Generale Dr. Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Con riferimento agli indirizzi formulati dall'Assessore Sig. Pietro DE MARTINO

Premesso che l'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento di G.C. n. 153 del 30 aprile 2016 ha deliberato un atto di indirizzo per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi delle ex leggi n.47/1985 e n.724/1994 non definite con rilascio di provvedimento formale, con il quale ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Dato atto che in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015 le dichiarazioni e la documentazione di cui alla deliberazione n. 153 del 30/04/2016 costituiscono atto ricognitorio e non rappresentano integrazione dell'oggetto dell'originaria domanda di condono edilizio.

Considerato che il territorio comunale è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico e, pertanto, la maggior parte delle istanze di condono edilizio necessitano del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli per la loro definizione.

Dato atto che in merito all'attività svolta negli anni per i procedimenti istruttori legati al rilascio dei titoli in sanatoria, è stata riscontrata, dal lavoro che sta svolgendo il Servizio Sportello Unico per l'Edilizia-Condono, la presenza di istanze di condono edilizio già istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse e che tra queste è possibile individuarne alcune che necessitano invece del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli.

Visto il lungo tempo trascorso dall'istruttoria delle pratiche di condono edilizio aggravato sia dal contenzioso sorto in riferimento alla legge 326/2003 e la Legge Regionale Campania n. 10/2004 sia dalla necessità di rapportarsi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demotnoantropologico di Napoli e Provincia in merito al Protocollo di Intesa in materia di antiabusivismo edilizio in zona vincolata, già sottoscritto con la Regione Campania e, in particolare, alla possibilità di stipulare ulteriori intese con i singoli Comuni che hanno creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e la corretta interpretazione delle norme, determinando un rallentamento delle procedure finalizzate alla definizione delle pratiche di condono edilizio.

Considerato ancora che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con la documentazione richiesta con nota ricevuta da questo Ente in data 15/03/2016 prot. n.13732 ha, di fatto, superato la problematica della necessità della predisposizione di qualsiasi intesa o piano di dettaglio per l'espressione del parere di propria competenza.

Ritenuto, al fine di definire le pratiche e di agevolare i cittadini che aspettano da lungo tempo, di proporre all'Amministrazione Comunale:

- di stabilire che si procederà alla definizione delle pratiche di condono edilizio in base all'arrivo delle autocertificazioni e autodichiarazioni, di cui alla deliberazione di G.C. n. 153/2016, fermo restando il completamento delle pratiche istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse e le pratiche che sono oggetto di procedimenti esecutivi da parte dell'Autorità Giudiziaria e quelle oggetto di contenzioso. Per le pratiche istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse i diritti di segreteria saranno richiesti con apposita comunicazione da parte degli Uffici preposti ed il pagamento degli stessi costituirà avvio del procedimento di definizione della pratica.
- di stabilire che le somme dovute a conguaglio per gli oneri di concessione saranno versate invece al momento della comunicazione al cittadino da parte degli Uffici dell'Amministrazione Comunale dell'avvenuto parere favorevole espresso dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo entro il termine dalla stessa stabilito. In caso di ritardo del pagamento nel termine richiesto si applicherà una penale pari al 50% della somma dovuta. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla comminatoria della penale la pratica di condono sarà dichiarata improcedibile;
- di stabilire, pertanto, che all'atto della presentazione del modello di autocertificazione e autodichiarazione dovranno essere allegate solo le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme dovute per legge (solo oblazione per la legge n. 47/85 e oblazione + anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, per la legge n. 724/94) oltre i diritti di segreteria;
- che, successivamente, il Consiglio Comunale, valuterà l'opportunità di provvedere sia alla riduzione degli interessi dovuti sulle somme non corrisposte (ai sensi dell'art. 39, co.10 L. 724/1994) e sia alla maggiore rateizzazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori rispetto a quella previste dall'art. 47 delle legge 457/1978;

Dato atto che la deliberazione di G.C. n. 151 del 28/04/2016 ha stabilito gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della ex L. n. 47/85 e della ex L. n. 724/94, pari ad € 450,00.

Stabilire che, ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia per il condono, è determinato un incremento dei predetti diritti pari ad € 45,00 da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

Dato atto che:

- la deliberazione di G.C. n. 153 del 30/04/2016 ha stabilito che per l'istruttoria definitiva delle pratiche è possibile costituire fondo economico ai sensi dell'art.32 comma 40 della L. 326/03 che così recita: " Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
- il comma 41 dell'art. 32 della ex legge n. 326/2003, prevede che *"Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente decreto, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni, e dell'art.39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato....."*;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2005 è stato stabilito che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato, secondo le modalità stabilite dal comune stesso.

Visto il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia del 25 gennaio 2011 che stabilisce che è possibile assimilare alla disciplina giuridica prevista dal co.40 dell'art.32, che conferisce in modo specifico alle Amministrazioni locali interessate la possibilità di procedere ad un incremento, non superiore al 10% dei proventi relativi ai diritti ed oneri previsti per il rilascio delle domande di sanatoria edilizia, quelle del successivo co.41 che riguarda la quota parte spettante ai Comuni dei proventi derivanti dalle oblazioni, inerenti i procedimenti di sanatoria edilizia.

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione di un apposito progetto finalizzato da svolgersi oltre l'orario di lavoro ordinario e da finanziare come da normativa vigente in materia.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in narrativa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti ed a integrazione della precedente deliberazione di G. C. n. 153 del 30 aprile 2016

Di disporre:

che si procederà alla definizione delle pratiche di condono edilizio in base all'arrivo delle autocertificazioni e autodichiarazioni, di cui alla deliberazione di G.C. n. 153/2016, fermo restando il completamento delle pratiche istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse e le pratiche che sono oggetto di procedimenti esecutivi da parte dell'Autorità Giudiziaria e quelle oggetto di contenzioso. Per le pratiche istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse i diritti di segreteria saranno richiesti con apposita comunicazione da parte degli Uffici preposti ed il pagamento degli stessi costituirà avvio del procedimento di definizione della pratica;

che all'atto della presentazione del modello di autocertificazione e autodichiarazione dovranno essere allegate solo le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme dovute per legge (solo oblazione per la legge n. 47/85 e oblazione + anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, per la legge n. 724/94) oltre i diritti di segreteria;

che, successivamente, il Consiglio Comunale, valuterà l'opportunità di provvedere sia alla riduzione degli interessi dovuti sulle somme non corrisposte (ai sensi dell'art. 39, co.10 L. 724/1994) e sia alla maggiore rateizzazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori rispetto a quella previste dall'art. 47 delle legge 457/1978.

Di stabilire che, considerato che il territorio comunale è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto la maggior parte delle istanze di condono edilizio necessitano del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli per la loro definizione, le somme dovute a conguaglio per gli oneri di concessione saranno versate dal momento della comunicazione al cittadino da parte degli uffici Comunali dell'avvenuto parere favorevole espresso dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo ed entro il termine stabilito dalla stessa Amministrazione Comunale. In caso di ritardo del pagamento nel termine richiesto si applicherà una penale pari al 50% della somma dovuta. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla comminatoria della penale la pratica di condono sarà dichiarata improcedibile.

Di stabilire, ancora, che ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia per il condono, è determinato un incremento dei diritti di segreteria stabiliti con provvedimento di G.C. n. 151 del 28/04/2016, pari ad € 45,00 da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

Di dettare le seguenti ulteriori linee per la predisposizione dei modelli di autocertificazione ed autodichiarazione:

- gli immobili acquisiti al patrimonio comunale che non abbiano avuto irreversibile destinazione a fini pubblici con atti formali del Comune e di immissione in possesso, nella sussistenza delle condizioni di legge sono condonabili, e contestualmente alla concessione in sanatoria sarà emessa l'autorizzazione alla Conservatoria dei Registri immobiliari per la cancellazione della trascrizione;
- le riduzioni per "*prima casa*" per le somme dovute a titolo di oneri di concessione, devono comunque essere riconosciute anche per i soggetti che siano subentrati legittimamente nella domanda di condono e che oggi presentino il modello, ne abbiano titolo e lo dichiarino con idonea certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii..

Di ritenere che, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015, le dichiarazioni e la documentazione di cui alla deliberazione n. 153 del 30/04/2016 costituiscono atto ricognitorio e non rappresentano integrazione dell'oggetto dell'originaria domanda di condono edilizio.

Di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà all'approvazione di un apposito progetto finalizzato da svolgersi oltre l'orario di lavoro ordinario e da finanziare come da normativa vigente in materia, richiamata nel presente atto.

Di dare mandato ai dirigenti del Settore Finanziario e del Settore Ambiente ed Urbanistica per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

Di dare alla presente delibera la massima diffusione a mezzo: affissione di manifesti pubblicitari, pubblicazione sul portale web ed altri sistemi di informazione.

Il Funzionario

Il Dirigente

f.to Arch. Pia Santoro

f.to Dr. Giovanni Vitale

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Giovanni VITALE nella qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Urb. Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune; Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera; Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;

Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 28/5/2016

Il Dirigente

f.to Dr. Giovanni VITALE

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Pr.Econ. DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

San Giorgio a Cremano,

Il Dirigente

f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA' EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr. Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune;

Visto l'art. 97 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 68 del 27.2.12;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica nonchè dal Dirigente del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto di questo Comune, in esito agli stessi, per quanto ricognito in atti e per quanto di competenza:

DICHIARA

Che la proposta di delibera che segue (n° 8 del 28/5/16 Sett. Ambiente e Urbanistica) sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano li 1/6/2016

Il Segretario Generale

f.to Dr. Maria Rosaria IMPRESA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

| La somma di € | Viene prelevata dal Titolo | Sez. |
|---|----------------------------|-------------------|
| Rubrica | Capitolo | Del bilancio 2016 |
| che presenta la seguente disponibilità: | | |
| Stanziamiento | | € |
| Prenotazioni | | € |
| Impegno precedente | € | € |
| Impegno presente | € | € |
| Disponibile | | € |

Non comporta impegno di spesa.

San Giorgio a Cremano,

Il Ragioniere Generale
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione :

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/00 nonché il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con voto unanime

DELIBERA

Per i motivi in narrativa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti ed a integrazione della precedente deliberazione di G.C. n. 153 del 30 aprile 2016

Di disporre:

che si procederà alla definizione delle pratiche di condono edilizio in base all'arrivo delle autocertificazioni e autodichiarazioni, di cui alla deliberazione di G.C. n. 153/2016, fermo restando il completamento delle pratiche istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse e le pratiche che sono oggetto di procedimenti esecutivi da parte dell'Autorità Giudiziaria e quelle oggetto di contenzioso. Per le pratiche istruite per le quali è possibile procedere alla definizione delle stesse i diritti di segreteria saranno richiesti con apposita comunicazione da parte degli Uffici preposti ed il pagamento degli stessi costituirà avvio del procedimento di definizione della pratica;

che all'atto della presentazione del modello di autocertificazione e autodichiarazione dovranno essere allegate solo le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme dovute per legge (solo oblazione per la legge n. 47/85 e oblazione + anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, per la legge n. 724/94) oltre i diritti di segreteria;

che, successivamente, il Consiglio Comunale, valuterà l'opportunità di provvedere sia alla riduzione degli interessi dovuti sulle somme non corrisposte (ai sensi dell'art. 39, co.10 L. 724/1994) e sia alla maggiore rateizzazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori rispetto a quella previste dall'art. 47 delle legge 457/1978.

Di stabilire che, considerato che il territorio comunale è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto la maggior parte delle istanze di condono edilizio necessitano del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la

Provincia di Napoli per la loro definizione, le somme dovute a conguaglio per gli di oneri di concessione saranno versate dal momento della comunicazione al cittadino da parte degli uffici Comunali dell'avvenuto parere favorevole espresso dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo ed entro il termine stabilito dalla stessa Amministrazione Comunale. In caso di ritardo del pagamento nel termine richiesto si applicherà una penale pari al 50% della somma dovuta. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla comminatoria della penale la pratica di condono sarà dichiarata improcedibile.

Di stabilire, ancora, che ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia per il condono, è determinato un incremento dei diritti di segreteria stabiliti con provvedimento di G.C. n. 151 del 28/04/2016, pari ad € 45,00 da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

Di dettare le seguenti ulteriori linee per la predisposizione dei modelli di autocertificazione ed autodichiarazione:

- gli immobili acquisiti al patrimonio comunale che non abbiano avuto irreversibile destinazione a fini pubblici con atti formali del Comune e di immissione in possesso, nella sussistenza delle condizioni di legge sono condonabili, e contestualmente alla concessione in sanatoria sarà emessa l'autorizzazione alla Conservatoria dei Registri immobiliari per la cancellazione della trascrizione;
- le riduzioni per "*prima casa*" per le somme dovute a titolo di oneri di concessione, devono comunque essere riconosciute anche per i soggetti che siano subentrati legittimamente nella domanda di condono e che oggi presentino il modello, ne abbiano titolo e lo dichiarino con idonea certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii..

Di ritenere che, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015, le dichiarazioni e la documentazione di cui alla deliberazione n. 153 del 30/04/2016 costituiscono atto ricognitorio e non rappresentano integrazione dell'oggetto dell'originaria domanda di condono edilizio.

Di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà all'approvazione di un apposito progetto finalizzato da svolgersi oltre l'orario di lavoro ordinario e da finanziare come da normativa vigente in materia, richiamata nel presente atto.

Di dare mandato ai dirigenti del Settore Finanziario e del Settore Ambiente ed Urbanistica per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

Di dare alla presente delibera la massima diffusione a mezzo: affissione di manifesti pubblicitari, pubblicazione sul portale web ed altri sistemi di informazione.

Con separata votazione e all'unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Giorgio ZINNO

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to Pietro DE MARTINO

IL SEGRETARIO
f.to Maria Rosaria IMPRESA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 8/6/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Filomena PAPARO

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 8/6/2016 al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, li 8/6/2016

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

- Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____ del 8/6/2016;
- Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n. _____ del 8/6/2016;

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì, 8/6/2016

f.to Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA